



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Preg.mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 20

Oggetto: Le novità del c.d. “Decreto fiscale”

Con la pubblicazione sulla G.U. 21.10.2021, n. 252 del DL n. 146/2021 sono entrate in vigore a decorrere dal 22.10.2021 le novità contenute nel c.d. “Decreto Fiscale”, di seguito esaminate.

NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE - Artt. 1, 2 e 3

Gli artt. 1, 2 e 3 del Decreto in esame prevedono le seguenti specifiche disposizioni in materia di riscossione:

- riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla “rottamazione-ter” e “saldo / stralcio”;
- estensione del termine di pagamento delle cartelle;
- estensione del numero di rate riferite a piani di dilazione in essere all'8.3.2020 il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Meglio esaminate nella circolare flash n. 19 del 27.10.2021

“BONUS TEATRO E SPETTACOLI” - Art. 5, comma 5

Con la modifica dell'art. 36-bis, comma 5, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, relativamente al c.d. “Bonus teatro e spettacoli” pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 dalle imprese esercenti attività teatrali / spettacoli dal vivo, che abbiano subito nello stesso anno una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019, è stata **soppressa la possibilità di utilizzare il credito in esame nel mod. REDDITI** relativo al periodo d'imposta di sostenimento delle spesa. Di conseguenza lo stesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

BONUS RICERCA E SVILUPPO - Art. 5, commi da 7 a 12

I soggetti che **al 22.10.2021 hanno utilizzato in compensazione** il credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013 maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.1.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 possono **riversare il credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.**

Il riversamento spontaneo di quanto compensato:



- è riservato ai soggetti che nei suddetti periodi d'imposta abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;
- spetta anche ai soggetti che, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'art. 3, DL n. 145/2013 in maniera non conforme all'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 72, DL n. 145/2018, in base al quale il riconoscimento del credito d'imposta in esame ai soggetti residenti commissionari che effettuano attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti / localizzate in altri Stati UE / SEE / Stati compresi nell'elenco di cui al DM n. 220/96, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati in Italia;
- può essere utilizzata anche dai soggetti che hanno commesso errori nella quantificazione/ individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità /determinazione della media storica di riferimento;
- **non spetta** qualora il credito d'imposta sia il risultato:
 - di condotte fraudolente;
 - di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
 - di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti.

L'agevolazione del riversamento **non è applicabile** anche nel caso in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

Al fine di beneficiare dell'agevolazione di riversamento in esame i soggetti interessati:

- devono **inviare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2022**. Il contenuto e le modalità di trasmissione della richiesta saranno definite dall'Agenzia delle Entrate entro il 31.5.2022;
- devono **riversare il credito entro il 16.12.2022**. Il versamento **può essere effettuato in 3 rate di pari importo**, di cui la prima entro il 16.12.2022 e le successive entro il 16.12.2023 e il 16.12.2024, maggiorate degli interessi legali con decorrenza dal 17.12.2022.

NB Non è possibile compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione.

L'agevolazione del riversamento **non può essere** utilizzata qualora sia stata accertato l'utilizzo in compensazione con un atto di recupero crediti / altri provvedimenti impositivi divenuti **definitivi al 20.10.2021**.

Il perfezionamento del riversamento **esclude la punibilità** dell'indebita compensazione ai sensi dell'art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000.

RISPETTO CONDIZIONI E LIMITI AIUTI DI STATO - Art. 5, comma 13

Le disposizioni previste dall'art. 1, comma 13, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" in base al quale rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", sono **applicabili anche**:

- alla **definizione agevolata degli avvisi bonari** di cui all'art. 5, commi da 1 a 7, DL n. 41/2021 che prevede, tra l'altro, la possibilità per i soggetti che hanno subito una riduzione del fatturato 2020 superiore al 30% rispetto a quello del 2019 di definire le somme dovute a



seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2017 e 2018, richieste con le comunicazioni di irregolarità elaborate rispettivamente entro il 31.12.2020 e 31.12.202;

- al **contributo a fondo perduto**, nella misura massima di € 1.000, previsto dall'art. 1-ter, DL n. 41/2021, a favore delle imprese che hanno **attivato la partita IVA nel 2018 che hanno iniziato l'attività**, come desumibile dal Registro Imprese, **nel corso del 2019**, che non hanno potuto beneficiare del contributo di cui all'art. 1, DL n. 41/2021 (contributo a fondo perduto a favore degli “operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19»”);
- all'**esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021** prevista dall'art. 6-sexies, DL n. 41/2021 relativa agli immobili posseduti dai soggetti beneficiari del predetto contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, DL n. 41/2021;
- ai **contributi a fondo perduto** (automatico / alternativo / per i soggetti con peggioramento economico) previsti dall'art. 1, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis";
- all'**estensione del "bonus canoni locazioni"** previsto dall'art. 4, DL n. 73/2021.

SOGGETTI ABILITATI TRASMISSIONE TELEMATICA - Art. 5, comma 14

Con la modifica dell'art. 3, comma 3, lett. a), DPR n. 322/98 è prevista l'inclusione dei **Revisori legali tra i soggetti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni**.

A seguito dell'estensione, i nuovi soggetti sono **abilitati anche all'apposizione del visto di conformità** ai sensi dell'art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 241/97 (tale possibilità richiede la preventiva iscrizione del Revisore nell'apposito Registro tenuto dalla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate).

NUOVA AGEVOLAZIONE "PATENT BOX" - Art. 6

È rivista l'agevolazione del c.d. “Patent box”, con l'introduzione della **nuova deduzione pari al 90% dei costi di ricerca e sviluppo** relativi a specifici beni immateriali, **in sostituzione dell'attuale disciplina** (sovrareddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali).

In particolare, il Decreto in esame riconosce ai soggetti **titolari di reddito d'impresa** la possibilità di optare per l'applicazione della **maggiorazione del 90%**, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, **dei costi di ricerca e sviluppo** sostenuti in relazione a:

- **software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli;**
- **processi, formule e informazioni** relativi a esperienze acquisite nel campo **industriale, commerciale / scientifico** giuridicamente tutelabili;

utilizzati (direttamente / indirettamente) **nello svolgimento della propria attività d'impresa**.

NB Tale scelta ha una durata di 5 anni ed è irrevocabile e rinnovabile. Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite dall'Agenzia delle Entrate.

Possono optare per il nuovo regime anche le società e gli enti (compresi i trust), **non residenti in Italia** ex art. 73, comma 1, lett. d), TUIR, a condizione che siano residenti in Stati con i quali:

- sia in vigore un **accordo** per evitare la **doppia imposizione**;
- lo **scambio di informazioni** sia **effettivo**.

L'agevolazione in esame è applicabile a condizione che i soggetti **svolgano le attività di ricerca e sviluppo**, anche mediante contratti di ricerca stipulati con:



- **società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa**, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- **Università / enti di ricerca e organismi equiparati;**

finalizzate alla creazione / sviluppo dei predetti beni.

È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative dell'agevolazione.

I soggetti che intendono fruire della nuova deduzione possono indicare le **informazioni necessarie alla determinazione** della stessa in un'**idonea documentazione** predisposta in base alle istruzioni che saranno definite dall'Agenzia delle Entrate.

In caso di **rettifica** della deduzione, da cui derivi una **maggior imposta / minor credito**, la sanzione di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta / differenza del credito utilizzato) **non si applica** se, nel corso dell'accesso / ispezione / verifica / altra attività istruttoria il contribuente **consegna la predetta documentazione**, idonea a consentire il **riscontro della deduzione spettante**. Il possesso della predetta documentazione va comunicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta per il quale il contribuente beneficia della deduzione.

I soggetti che esercitano l'opzione in esame **non possono fruire**:

- per l'**intera durata** dell'opzione;
e
- in relazione ai **medesimi costi**;

del **credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo** di cui ai commi da 198 a 206 dell'art. 1, Legge n. 190/2019 (Finanziaria 2020).

A decorrere **dal 22.10.2021** sono **abrogate** le disposizioni del previgente regime di cui all'art. 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015 e dell'art. 4, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" (che, a decorrere dal 2019, ha previsto la possibilità di "autodeterminare" il reddito agevolabile in alternativa al ruling).

***NB** I soggetti che hanno esercitato l'opzione **prima del 22.10.2021** ai sensi delle previgenti disposizioni possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di **applicare il nuovo regime previa apposita comunicazione**.*

Sono **esclusi** da tale possibilità i soggetti che:

- hanno presentato istanza di accordo preventivo di ruling con l'Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter, DPR n. 600/73 (ovvero istanza di rinnovo), e abbiano **sottoscritto un accordo preventivo** con la stessa a conclusione di tali procedure;
- hanno aderito alla predetta procedura di autoliquidazione di cui al citato art. 4, DL n. 34/2019.

I soggetti che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di cui al citato art. 31-ter (ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto) e che **non avendo ancora sottoscritto un accordo** intendono applicare il nuovo regime, devono **comunicare la rinuncia** alla procedura di accordo preventivo (rinnovo della stessa), secondo le modalità che saranno stabilite dalla stessa Agenzia.

INCENTIVI ACQUISTO AUTOVETTURE MENO INQUINANTI - Art. 7

È previsto l'incremento di € 100 milioni del fondo ex art. 1, comma 1041, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) al fine di **incentivare l'acquisto di autovetture meno inquinanti**.

In particolare le nuove risorse sono così distribuite:



- € 65 milioni, per l'acquisto / leasing di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi di CO₂/Km;
- € 20 milioni, dei quali € 15 milioni riservati ai veicoli elettrici, per l'acquisto / leasing di autoveicoli di categoria N1 / M1 (trasporto merci / trasporto persone) nuovi;
- € 10 milioni, per l'acquisto / leasing di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di CO₂/Km;
- € 5 milioni a favore delle persone fisiche che acquistano un veicolo di categoria M1 usato.

NB Il veicolo oggetto della compravendita deve presentare i seguenti requisiti:

- non deve aver usufruito degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1041, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019), e di cui all'art. 1, comma 654, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021);
- prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a € 25.000;
- deve essere almeno di classe Euro 6.

Contestualmente è necessaria la rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolato prima dell'1.1.2011 oppure di un veicolo di età superiore a 10 anni e intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo / familiare convivente alla data di acquisto del veicolo.

Il beneficio è corrisposto dal venditore che lo recupera sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24.

L'importo del beneficio è così modulato:

CO ₂ g/km	Contributo
0-60	€ 2.000
61-90	€ 1.000
91-160	€ 750

Palazzolo sull'Oglio, li 28 ottobre 2021

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)